



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 13/12/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2005, n. 433

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Faeto (Fg) - Proponente World Wind Energy Holding s.r.l.

L'anno 2005 addì 24 del mese di Ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 12317 del 06.12.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico denominato Niola-Frassinelle, nel Comune di Faeto (Fg), da parte della World Wind Energy Holding S.r.l. - Via Gabriele D'Annunzio, 31 - Melfi (Pz);

- con nota prot. n. 487 del 17.01.2005, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Faeto a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come dall'art. 16, comma 3; L.R. N. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 1831 del 16.02.2005 veniva trasmessa, da parte dell'Amministrazione comunale di Faeto, l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.12.04 al 15.01.05) con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 2, L.R. n. 11/2001 e con la comunicazione che nel predetto termine non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota si dava atto che con delibere di C.C. n. 24 del 27.11.03 e n. 32 del 12.11.04 erano stati approvati gli schemi di convenzione tra l'amministrazione comunale e la società proponente;

- con nota prot. n. 6356 del 20.05.05 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante integrazioni progettuali e documentali;

- con nota acquisita a prot. n. 8937 del 22.07.05, la società di che trattasi trasmetteva quanto richiesto;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta e delle integrazioni fornite è emerso che alcune pale dell'impianto proposto presentano significative criticità in riferimento ad alcuni requisiti richiesti dalla Linee Guida per la realizzazione di impianti colici in Puglia. In particolare si rilevano:

- a) le pale 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 distano meno di 300 m dalla SP 1-96;
- b) potenziali impatti cumulativi legati alla presenza nell'area di altri impianti realizzati, già autorizzati o in corso di istruttoria;
- c) insoddisfacente analisi di compatibilità con l'azienda venatoria presente nell'area che ha una estensione diversa rispetto a quella rappresentata nella relazione integrativa prodotta, estensione che arriva a ricomprendere ben tredici pale su quindici (in pratica sono fuori.. ma comunque vicine, solo le pale 1 e 15)

Con nota prot. n. 12049 del 14 ottobre 2005 il proponente ha trasmesso note della Provincia di Foggia e del Comune di Faeto in cui si attesta che il tratto di strada, da cui le pale 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 distano meno di 300 m, e indicato come appartenente alla SP 126 nella istruttoria condotta dall'Ufficio (pulito a), di fatto non è classificato come "provinciale", ma risulta appartenere al patrimonio delle strade comunali con la denominazione n. 23 Tre Sportelli, n. 18 Le Dogane e n. 19 Frassinelle.

Pertanto, per il tratto di strada in questione, non si applica la distanza minima prevista dalle Linee Guida regionali. Alla luce di queste considerazioni si ritiene ammissibile l'installazione delle pale di cui al punto a), ad eccezione delle pale 4, 6 e 11 che, nel layout di progetto, hanno una distanza dalle strade (pur se comunali) non compatibile con l'altezza del manufatto.

3 Tutto ciò premesso si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione delle pale 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15, escludendo quindi le pale 4, 6 e 12, e subordinando l'installazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per ; freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992. Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5, delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare;
- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione

all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- i comuni limitrofi da cui le pale distano meno di 500 m devono essere coinvolti nella convenzione.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi, della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Mola-Frassinelle. nel Comune di Faeto (Fg), da parte della World Wind Energy Holding S.r.l. - Via Gabriele D'Annunzio, 31 - Melfi (Pz), così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
